

DELIBERA N. 114/2021

**XXX XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/233714/2020)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 01/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXX XXX del 23/01/2020 acquisita con protocollo n. 0032769 del 23/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 23 gennaio 2020, l'Istante lamentava il blocco IMEI e la sospensione amministrativa della linea mobile, con conseguente perdita della numerazione posseduta dal 2015. Alla luce di tali circostanze, l'Istante chiedeva, oltre alla liquidazione delle spese di procedura, il riconoscimento di un indennizzo: a) per la mancata risposta al reclamo; b) per la sospensione del servizio; c) per la perdita della numerazione. L'istante non depositava memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Wind Tre S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 24 gennaio 2020. In particolare, l'Operatore, ricostruita la vicenda contrattuale, ha precisato che: a) in data 20 ottobre 2017 provvedeva a comunicare all'Istante il blocco dell'utenza a fronte di un insoluto; b) il blocco avveniva in data 27 novembre 2017 e la numerazione veniva riattivata successivamente in data 5 febbraio 2018. L'Operatore concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'Istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa alla mancata risposta al reclamo non merita accoglimento in quanto il reclamo del 14 settembre 2018 risulta inviato non all'Operatore, ma ad un soggetto diverso ed estraneo alla presente procedura; 2. la richiesta relativa alla sospensione amministrativa del servizio non merita accoglimento in quanto, da un lato, l'Istante non ha circostanziato e provato la domanda e, dall'altro lato, l'Operatore ha agito nel modo corretto provvedendo alla sospensione, previa comunicazione, a fronte di un insoluto non oggetto di contestazione e/o reclami; 3. la richiesta relativa alla perdita della numerazione deve essere rigettata in quanto l'Istante non ha provato né di essere in possesso della numerazione dal 2015 – circostanza sconfessata peraltro dalla produzione documentale dell'Operatore – né che la perdita sia avvenuta per fatti imputabili all'Operatore; 4. in forza del principio della soccombenza anche la domanda relativa alle spese di procedura deve essere rigettata.

DELIBERA

- 1. Il rigetto delle domande formulate dall'Istante.**

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 1° dicembre 2021

IL PRESIDENTE